



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 dicembre 2024

Prot. 1723/GE/df

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
e, p.c., Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Legge 89/2016 – scadenza del 31 dicembre 2024.

Registriamo di frequente, sia da parte degli iscritti che da alcuni Ordini territoriali, una interpretazione inesatta della Legge n. 89/2016, in ordine al termine ultimo, entro il quale sia possibile accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale per coloro che sono in possesso dei titoli di studio e dei periodi di praticantato/tirocinio, previsti dalla normativa previgente ovvero prima della riforma dell'art. 2 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17.

L'inesatta interpretazione della norma, piuttosto diffusa, si fonda sul convincimento erroneo che l'art. 55 *bis* comma 1 D.L. 77/2021, in modifica dell'art. 1, comma 2, *septies* D.L. 42/2016, abbia prorogato "fino al 31 dicembre 2024" la possibilità di maturare il diploma di istruzione tecnica e/o l'iscrizione nel registro dei praticanti, in modo tale che il candidato potesse sempre sostenere gli esami di Stato anche in epoca successiva al 31/12/2024.

Questa interpretazione non trova alcun fondamento giuridico ed è contrario alla lettera della legge.

Si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta che il termine "fino al 31 dicembre 2024" è stato possibile presentarsi agli esami di Stato (Sessione 2024) con i titoli e i periodi di pratica previsti dal previgente ordinamento. Dopo tale data, non sarà più possibile far valer alcun diritto inerente l'iscrizione nel registro dei praticanti per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio secondario superiore senza completare il periodo di praticantato/tirocinio.

Non resta, quindi, che ribadire ancora una volta quanto indicato nelle nostre circolari prot. 312/GE/ff dell'8 febbraio 2023 e prot.1440/GE/ff del 29 settembre 2022.

La data del 31 dicembre 2024, pertanto, deve ritenersi il termine ultimo utile entro cui presentarsi alla sessione per gli esami di Stato (ovvero la sessione appena conclusasi), al fine di conseguire l'abilitazione professionale di perito industriale con i titoli previsti dall'ordinamento previgente alla Legge n. 89/2016.

Per quanto appena esposto, il termine perentorio ricordato si riferisce esclusivamente all'annualità (fino al 31 dicembre 2024) entro cui poter chiedere l'ammissione agli esami di Stato da parte di tutti coloro i quali fossero in possesso del titolo di istruzione tecnica superiore.

Si ricorda, altresì, che, rispettati tali termini, dopo aver superato la prova d'esame e in possesso dell'abilitazione alla professione, dopo aver conseguito l'abilitazione professionale nella Sessione 2024 o in una delle sessioni precedenti, è sempre possibile richiedere l'iscrizione ai nostri albi, in qualsiasi momento, anche in epoca successiva al 31 dicembre 2024.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 dicembre 2024

Prot. 1723/GE/df

Pag. 2 di 2

Richiamiamo quindi la Vostra attenzione sulla necessità di fornire ai futuri iscritti informazioni, che abbiano un obiettivo fondamento normativo, evitando quindi interpretazioni erranee e fuorvianti.

Chiediamo infine di rimuovere dai Vostri siti istituzionali tutte le indicazioni pubblicate, che non siano conformi alla normativa vigente e in linea con le indicazioni trasmesse.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Sergio Comisso)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)